

R S D

AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavvbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

TRIBUNALE DI LANCIANO- SEZIONE CONCURSUALE

RICORSO EX ART. 67 e seguenti D.l.12 gennaio 2019 n.14

per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti

*** * ***

Nell'interesse di:

BOMBA BARBARA, n. a Lanciano (CH) il 29.02.1972 ed ivi residente in Via Ettore Troilo, 11 (C.F.: BMBBBR72B69E435B), rappresentata e difesa dall'Avv. **Barbara Rosati** (CF: RSTBBR70C47E435A) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Lanciano, Via Cacciaguerra 1/a in virtù di mandato allegato (il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni del presente procedimento all'indirizzo pec: barbararosati@pec.giuffre.it),

PREMESSO CHE

- 1.- l'istante, a fronte del perdurante squilibrio finanziario in cui versa, ha rivolto istanza, in data 04/09/2025 al competente OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, iscritto al n. 39 nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero per la nomina di un gestore ai fini della predisposizione di un piano del consumatore;
- 2.- a seguito del deposito di detta istanza, è stato nominato quale professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della crisi la Dott.ssa Roberta D'Aquino, con studio in Lanciano, Via Fabio Filzi, 2;
- 3.- E' stata consegnata al Gestore tutta la documentazione idonea a dimostrare la situazione economico- patrimoniale e finanziaria della istante;
- 4.- Il Gestore, in data 17/03/2026 ha trasmesso a mezzo mail alla scrivente difesa la Relazione dell'OCC di cui all'art. 68, comma secondo CCII, qui allegata (**DOC.1 attestazione Gestore della Crisi; DOC. 2 allegati da 1 a 13 come numerati dal Gestore**) contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione da depositare a corredo della domanda, nella quale è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente.

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutti i presupposti di legge per accedere alla procedura di liquidazione controllata:

- ✕ l'istante risulta essere attualmente lavoratore autonomo, titolare di ditta individuale denominata di Bomba Barbara, esercente attività di parrucchiera. Tuttavia il profilo soggettivo attuale non è *tout court* indice di esclusione della qualifica di consumatore atteso



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavvbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

che nel caso di specie la debitoria oggetto del presente ricorso deve ritenersi assolutamente estranea all'attività imprenditoriale svolta, in quanto originata dal rapporti di fideiussione rilasciati in favore dell'ex coniuge, non inerenti all'attività svolta dalla ricorrente. Ella, dunque, può essere definita **consumatore**;

- ✖ l'istante **non** può essere assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 e dal D.lgs 14/2019;
- ✖ l'istante **non** ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012 ed al Dlgs. 14/2019;
- ✖ l'istante **non** è soggetta alla procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I R.D. 16.03.1942 n. 267 o del D.lgs 14/2019, né assoggettabile ad una di esse ;
- ✖ l'istante versa in una situazione di **indebitamento** e di **squilibrio finanziario** sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti quanto piuttosto per cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili di cui in seguito meglio si esporrà;

Per tali ragioni, Barbara Romba, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, a mezzo del presente atto, chiede, pertanto, di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, richiamato integralmente il contenuto della relazione redatta dal professionista incaricato,

ESPONE QUANTO SEGUE

1. *Informazioni di carattere generale*

La ricorrente, risiede in Lanciano (CH) Via Ettore Troilo, 11 unitamente ai due figli maggiorenni, uno dei quali non economicamente indipendente.

Ella risultava essere coniugata con _____ con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 02/08/1998, in regime di comunione dei beni.

Dall'unione sono nati due figli: _____ il 24/03/2001 e _____ il 12/05/2005.

In seguito alla separazione dal marito, è rimasta, unitamente ai due figli maggiorenni a vivere presso l'immobile condotto in locazione in costanza di matrimonio, continuando a sostenere interamente i costi relativi al canone di locazione, alle utenze ed agli oneri condominiali;



R S D AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavvbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

La Bomba, come anticipato, risulta essere lavoratrice autonoma titolare della ditta di Bomba Barbara esercente attività di parrucchiera. Il reddito da lavoro autonomo è evincibile dalle dichiarazioni dei redditi fornite al Gestore (vedasi all. 13 Gestore)

Il decreto di omologa della separazione ha statuito l'obbligo a carico del coniuge di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili in favore dei figli (€ 150,00 cadauno). Egli, tuttavia, in ragione delle proprie condizioni economiche non ha mai provveduto al versamento di somma alcuna.

La odierna esponente è, inoltre, comproprietaria con madre e sorella dei seguenti beni immobili:

BENI IMMOBILI
Appartamento in Lanciano Zona Peep Area 49 piano 1 interno 2 fg. 20 p.la 765 sub. 3
Soffitta in Lanciano Zona Peep Area 49 piano 5 fg. 20 p.la 765 sub. 23
Garage in Lanciano Zona Peep Area 49 S1 fg. 20 p.la 765 sub. 30

L'istante è, da ultimo, proprietaria delle autovetture FIAT 500 X trg. GA580ET immatricolata nel 2020 e FIAT 600 trg. DG456ES immatricolata nel 2007 entrambe utilizzate per esigenze lavorative /del nucleo familiare.

I predetti immobili, derivati alla istante dalla successione legittima dell'eredità paterna, sono occupati dall'anziana madre ed oggetto di altra procedura di sovraindebitamento proposta da quest'ultima, Angelucci Carmela, innanzi il Tribunale di Lanciano e dichiarata chiusa con decreto reso in data 23/01/2026 da Codesto Giudice (RGVG 443/2018).

2. L'esposizione debitoria

L'esposizione debitoria nella quale versa la Bomba, come puntualmente attestata dal Gestore, è essenzialmente riassumibile come da seguente schema:

creditore	Natura	Importo
LUZZATTI POP NPLS 2021 SRL	Chirografaria	€ 85.167,10
ADVANCING TRADE SPA	chirografaria	€ 17.483,07
SPESE DELLA PROCEDURA	Prededuzione	€ 4.855,72



R S D

AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavvbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

<i>COSTI PRESUNTI DELLA</i>	<i>Prededuzione</i>	<i>€ 500,00</i>
<i>PROCEDURA</i>		
<i>avv. BARBARA ROSATI</i>	<i>Privilegio</i>	<i>€ 1.459,12</i>

Nel dettaglio, si evidenzia,

=== in ordine alla posizione debitoria nei confronti di LUZZATTI POP NPLS 2021 SRL

La odierna istante ha contratto unitamente all'allora coniuge, in regime di comunione dei beni, un mutuo ipotecario con Banca Popolare di Puglia e Basilicata per l'importo di € 90.000,00 per l'acquisto di un immobile da destinare a studio professionale per l'esercizio dell'attività di odontoiatra svolta dal marito, del tutto estranea all'attività svolta dalla stessa, all'epoca alle dipendenza di altra imprenditrice esercente attività di parrucchiera.

Tuttavia, l'attività intrapresa dal marito, a causa della congiuntura economica, non gli ha consentito di onorare regolarmente le rate del mutuo contratto né altri impegni di spesa, costringendolo a far ricorso ad una procedura di composizione della crisi.

In particolare, l'accordo di composizione della crisi è stato omologato il 21/06/2019 e la procedura è stata definita in data 03/02/2023 all'esito della vendita dell'immobile gravato da ipoteca in favore dell'istituto mutuante - il cui ricavato ha soddisfatto solo parzialmente la cessionaria Luzzatti POP NPLS 2021 Srl, nonché dell'adempimento integrale alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

In ragione di ciò, la creditrice ha proceduto alla notificazione nei confronti della debitrice solidale onde ottenere il pagamento del credito rimasto insoddisfatto per € 85.167,10, di cui € 67.082,07 quale sorte capitale ed € 18.085,03 a titolo di interessi maturati alla data del 9/12/2024, oltre interessi successivi ed accessori maturati e maturandi.

Occorre ribadire che l'attività di odontotecnico svolta dal marito è del tutto estranea all'attuale attività imprenditoriale della odierna istante, la quale non vi ha mai preso parte.

Nel caso in esame, deve assumersi come fatto notorio quello secondo cui le dinamiche familiari si prestano a forme di solidarietà per cui il coniuge sovente presta garanzia al fine di agevolare l'attività di impresa dell'altro o contrae solidalmente debiti al fine di coadiuvarlo.

Nella fattispecie, peraltro, non sussiste neppure una partecipazione della ricorrente all'attività imprenditoriale del marito svolta nella forma dell'impresa individuale.



R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

Ad escludere un qualsivoglia coinvolgimento nell'attività di impresa è dirimente la circostanza che risulta documentalmente che la ricorrente ha effettivamente svolto altra attività lavorativa – dapprima nella forma di lavoro dipendente e successivamente avviando una autonoma attività - quale parrucchiera.

Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, è "*consumatore*" colui che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

Analogamente il debitore solidale in

=== in ordine alla posizione debitoria nei confronti di ADVANCING TRADE SPA

A fondamento della pretesa creditoria Advancing Trade Spa, mandataria della cessionaria AMCO SPA, del credito originario di Banca Popolare di Bari, derivante da saldo debitore del conto tecnico nr. 01/760/00020236 di € 17.483,07 ha dedotto la sussistenza di un rapporto di garanzia prestato dalla odierna ricorrente in favore del marito, come si evince dalla comunicazione recante la data del 13/06/2025 inviata dalla mandataria ove si menziona il rapporto nr. 1000032138802 di fideiussione di importo determinato del valore di € 16.000

=== **CREDITI PROFESSIONALI** : in privilegio € 1.459,12, per l'assistenza nella presente procedura di composizione della crisi e nella fase stragiudiziale di avvio innanzi all'OCC

=== **SPESE OCC + COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA**: in prededuzione rispettivamente € 4.855,72 ed € 500,00 per spese ed oneri bancari per la durata quinquennale della procedura.

3. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La crisi della coppia e la disgregazione del nucleo familiare costituiscono la principale causa dell'impossibilità della Bomba di onorare le proprie posizioni debitorie.

Con ricorso del 19/10/2022 i coniugi hanno adito il Tribunale di Lanciano al fine di ottenere la regolamentazione consensuale della dichiaranda separazione. Con decreto di omologa reso in data 2/12/2022 il Tribunale di Lanciano, recependo le condizioni dell'accordo raggiunto tra i medesimi ne ha dichiarato la separazione.

Come anticipato, in virtù di detto provvedimento il signor avrebbe dovuto



R S D AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

versare la somma complessiva mensile di € 300,00 per il mantenimento di entrambi i figli, ma non vi ha mai provveduto in ragione delle condizioni economiche in cui versava, sicchè la odierna istante si è sempre fatta integrale carico del mantenimento degli stessi sino al reperimento di una occupazione da parte del più grande.

Il figlio Simone, infatti, ha reperito un impiego a tempo indeterminato e percepisce un reddito di circa 8700 euro annui, coadiuvando - per quanto possibile con le limitate entrate - la madre nel sostentamento del nucleo familiare.

Occorre osservare che il coniuge in ragione delle condizioni economiche in cui versava - come anticipato - è stato costretto a far ricorso ad una procedura di composizione della crisi, al fine di ripianare l'esposizione debitoria generata dall'attività professionale svolta, nella quale ha coinvolto la odierna ricorrente, sia in qualità di debitore solidale che di garante.

Non sussistono altre esposizioni debitorie a carico della ricorrente nè quale persona fisica nè collegate all'attività imprenditoriale svolta.

Le uniche, nella sostanza, sono quelle derivate dal rapporto di coniugio, dal regime patrimoniale di comunione dei beni e dal conseguente acquisto di beni in costanza di matrimonio.

Inoltre, la prestazione della garanzia fideiussoria nei confronti dell'originario creditore Banca Popolare di Bari, è stata assunta esclusivamente per ragioni di *affectio* nei confronti dell'effettivo ed unico esercente l'attività di odontoiatra, ossia il marito.

Al riguardo è stato evidenziato che la qualità di fideiussore di una obbligazione contratta per scopi commerciali non esclude di per sé la natura di consumatore del soggetto garante (in tal senso, vedasi Trib. Roma, Sez. XIV, 18 novembre 2022).

Per poter qualificare un fideiussore come consumatore deve aversi riguardo alla qualità del garante, e non a quella rapporto principale restando consumatore il soggetto che abbia prestato fideiussione per consentire ad un terzo (ad esempio un familiare) di svolgere attività d'impresa purché questa non sia a lui direttamente riferibile e non sia coinvolto in tale attività.

In conformità all'orientamento eurounitario, nei contratti di garanzia, per valutare la qualità della parte che vi interviene come garante occorre aver riguardo alle parti del rapporto di garanzia e non già al distinto contratto principale cui il primo accede, assumendo rilievo per l'accertamento della veste di consumatore la circostanza che il rapporto di garanzia **sia sorto per finalità**



R S D AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavvbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

estraneae all'attività professionale o di impresa altrui nel senso che la prestazione della fideiussione non deve aver costituito atto espressivo di tale attività.

*** * ***

3.- CONTENUTO DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PROSPETTIVE DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI

A fronte dell'oggettivo indebitamento in cui versa, l'odierna istante è intenzionata a proporre il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale di alcuni creditori, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita.

Del resto, l'alternativa liquidatoria non appare agilmente percorribile sia per la natura ed il valore degli immobili, sia - e soprattutto - per la circostanza che i medesimi sono indivisi ed in comproprietà.

Non può tacersi al riguardo che gli stessi sono attualmente occupati dalla madre della ricorrente, Angelucci Carmela e che i medesimi sono stati oggetto di altra procedura di composizione della crisi, azionata dalla madre stessa, in seno alla quale gli immobili non sono stati aggiudicati dato il loro scarso appeal commerciale e la circostanza che siano indivisi.

La durata del piano sarà di 60 mesi con rate mensili di € 285,00.

La rata mensile prevista risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, conseguendone la ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste dal piano.

In tal modo, la ricorrente offre di soddisfare:

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 10%.

*** * ***

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della sig.ra Bomba Barbara sono certificati dalla Relazione del Gestore Dott.ssa Roberta D'Aquino ai sensi dell'art. 269, c.2 D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14.

*** * ***

Tanto premesso, **BARBARA ROMBA**, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
CHIEDE CHE



R S D
AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavvbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

L'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito ed ogni provvedimento ritenuto opportuno, Voglia,

=== previa adozione delle misure protettive, idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, di cui all'art. 70, comma 4 CCII,

=== dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nei termini proposti dallo stesso ed attestati dal Gestore della crisi Dott.ssa Roberta D'Aquino con omologa dell'allegato piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 CCII.

Si producono:

1. attestazione del Gestore della crisi;
2. allegati da 1 a 13 come numerati dal Gestore in cartella compressa.

Con osservanza

Lanciano, 18/03/2026

Avv. Barbara Rosati

